

Imposta di registro - D.P.R. n. 131 del 1986 - Obbligo di registrazione di tutte le sentenze civili - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica della copia integrale del dispositivo - Eventuale registrazione - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010

Alla luce della disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio; pertanto, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010